



**Determinazione n. 132 del 19/09/2017: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Silvio Bozzi dello Studio Legale Recchia e Associati e assunzione impegno di spesa**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTO l'art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *"cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione"*;
- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *"resistere in contraddittorio nei ricorsi [...]e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità"*;
- VISTO l'atto di citazione presentato dal dott. omissis (prot. n. 7767 del 30/10/2013), notificato all'Ordine in data 30 ottobre 2013, con il quale l'attore ha chiesto al Tribunale Ordinario di Roma in via principale e nel merito di:
  - accertare e dichiarare illegittima l'esclusione del dott. omissis dalla sessione speciale ex art. 33 della Legge n. 56/1989 e per l'effetto ordinare alle parti convenute l'iscrizione d'ufficio dell'attore alla predetta sessione, ovvero all'albo degli Psicologi essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;
  - condannare le parti convenute in solido al risarcimento dei danni patrimoniali derivati al dott. omissis dall'illegittima esclusione dalla sessione speciale ex art. 33 Legge n. 56/1989 avuto riferimento al mancato percepimento dei redditi che gli sarebbero derivati dall'esercizio della professione di psicologo dal 1992 ad oggi;
  - VISTA la delibera n. 620 del 25 novembre 2013 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, dal dott. omissis;
  - VISTA la Determina n. 180 del 16/12/2013 con cui è stato affidato allo Studio Legale già soci Recchia e Associati, nella persona dell'avvocato Silvio Bozzi, l'incarico di procedere alla costituzione in giudizio nel procedimento, promosso con atto di citazione dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma dal dott. omissis, volto ad ottenere l'accoglimento delle richieste di cui al citato atto giudiziario;
  - VISTA la Sentenza n. 22316/2016 con cui il Tribunale Civile di Roma, Sez. II ha definito il procedimento R.G. n. 73592/2013 rigettando la domanda proposta dal dott. omissis condannandolo alla rifusione, in favore del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.300,00, per compensi ed euro 100,00, per spese, oltre spese generali, IVA e cpa;
  - VISTO il ricorso in appello presentato da parte soccombente in primo grado volto all'impugnazione della Sentenza n. 22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez.II;
  - VISTA la delibera n. 389 dell'11/07/2017 con cui il Consiglio ha stabilito di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, dal dott. omissis;
  - VISTA la Determina n. 103 del 14/07/2017 con cui è stato affidato allo Studio Legale Silvio Bozzi nella persona dell'avvocato Silvio Bozzi l'incarico di costituirsi nel giudizio promosso, promosso, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, dal dott. omissis;
  - CONSIDERATO che allo stato attuale l'importo stabilito nella Sentenza n. 22316/2016 non risulta essere stato versato da parte soccombente;
  - VISTA la delibera n. 469 del 18/09/2017 con cui il Consiglio ha disposto di promuovere l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna alle spese in favore dell'Ordine degli Psicologi del Lazio di cui alla Sentenza n.



22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez. II, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 621/2016 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture" per i servizi di patrocinio legale;

- PRESO ATTO che, nella suddetta delibera, è fissato un costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali, spese vive e spese generali;

- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;

- VISTO in particolare l'art. 2 del citato Regolamento "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui "Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...";

- VISTO, altresì, l'art. 11, comma III, della medesima disposizione regolamentare secondo cui "Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto.";

- VISTO, altresì, l'art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale "...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.";

- VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che "Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...";

- VISTA la delibera n. 621 del 12 dicembre 2016 dal titolo "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture" con la quale si esplicitano i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2017, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;

- CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale per l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna alle spese in favore dell'Ordine;

- VISTO il curriculum vitae dell'avvocato Silvio Bozzi;

- RILEVATE le competenze professionali acquisite dallo Studio Legale Silvio Bozzi; RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dall'avvocato Silvio Bozzi dello Studio Legale Silvio Bozzi nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali;

- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

- di affidare allo Studio Legale Silvio Bozzi nella persona dell'avvocato Silvio Bozzi l'incarico di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale per l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna alle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.300,00, per compensi ed euro 100,00, per spese, oltre spese generali, IVA e cpa

- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali, spese vive e spese generali che trova imputazione nell'U.P.B. 1.2.1.



(Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.-----

Roma, 19 settembre 2017

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Zagari